



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
FORNITORI - GALFER



INDICE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE
2. LINGUA
3. DEFINIZIONI
4. OGGETTO DEL CONTRATTO
5. FORMALIZZAZIONE E NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO
6. INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
7. CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO.
8. PROCEDURA DI ACCETTAZIONE
9. CONDIZIONI ECONOMICHE
10. POLITICA DI ACQUISTO E QUALITÀ
11. SANZIONI E GARANZIE
12. ASSICURAZIONI
13. CESSIONE DEL CONTRATTO
14. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
15. RESPONSABILITÀ PER DANNI E OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE
16. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ SUL POSTO DI LAVORO
17. CONDIZIONI DI ACCESSO AI SITI
18. OBBLIGHI FISCALI
19. SUBAPPALTO
20. AMBIENTE
21. RISERVATEZZA
22. DATI PERSONALI
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL FORNITORE
24. COMUNICAZIONI
25. CODICE ETICO E DI CONDOTTA. STANDARD PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. DIRITTI UMANI
26. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
27. FORZA MAGGIORE
28. SANZIONI INTERNAZIONALI
29. INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ
30. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE



1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente documento stabilisce le Condizioni Generali di Contratto (“**Condizioni Generali**”), che regolano i rapporti tra **Industrias Galfer, SA e/o una qualsiasi delle società su cui ha o può avere un controllo diretto o indiretto (il “CONTRAENTE” o “GALFER”)** e la controparte (il “**FORNITORE**”), per:

- a) la fornitura di attrezzature, materiali e beni mobili in genere (“**Proprietà**”);
- b) l'esecuzione di opere e lavori con obbligo di risultato (“**Lavori**”); IO
- c) la fornitura di servizi, compresi servizi professionali e/o di consulenza (“**Servizi**”).

La fornitura, l'esecuzione e la messa a disposizione dei Beni, dei Lavori e dei Servizi sono definite in modo intercambiabile ai fini delle presenti Condizioni Generali come "**Beneficio/i**").

1.2. Le presenti Condizioni Generali saranno incorporate in tutti i contratti relativi ai Servizi e regoleranno, insieme ai Documenti Contrattuali, i diritti e gli obblighi di GALFER e del FORNITORE (di seguito, congiuntamente, il "**Parti**" e, individualmente, un "**Parte**" ove applicabile), escludendo qualsiasi altra condizione che il FORNITORE possa aver stabilito o invocato, salvo diverso accordo espresso.

1.3. Saranno valide solo le eccezioni alle presenti Condizioni Generali espressamente accettate per iscritto da GALFER, le quali saranno applicabili esclusivamente ad un contratto specifico, senza che il FORNITORE possa estenderle ad altri contratti passati o futuri.

2. LINGUA

2.1. In caso di discrepanze tra la versione originale in spagnolo delle presenti Condizioni Generali e la loro traduzione in altre lingue, prevarrà la versione in spagnolo.

3. DEFINIZIONI

3.1. Alle presenti Condizioni Generali si applicano le seguenti definizioni:

- **Condizioni specifiche:** Documento autonomo o incorporato come clausola del Contratto che contiene le condizioni specifiche attraverso le quali, insieme al Documento delle Condizioni Tecniche e ad altri Documenti Contrattuali, vengono definiti i Servizi e stabiliti i prezzi e le altre condizioni degli stessi.
- **Condizioni Generali:** Le presenti Condizioni Generali di Contratto.
- **Contrarre:** È il documento che, validamente sottoscritto da entrambe le Parti, formalizza l'accordo tra GALFER e il FORNITORE in merito ad un Servizio specifico. Il Contratto è costituito dai Documenti Contrattuali che lo compongono in ciascun caso. Gli ordini saranno considerati anche un contratto tra le parti.
- **Documentazione contrattuale / Documenti contrattuali:** Si tratta dell'insieme dei documenti che regolano il rapporto tra le Parti e può essere costituito da una combinazione di parte o di tutti i documenti di seguito elencati. In caso di contraddizione tra uno qualsiasi dei documenti, verrà seguito l'ordine di precedenza del seguente elenco, salvo diversa indicazione espressa:
 - a) Il Contratto firmato e accettato o l'Ordine con il quale il contratto viene formalizzato.
 - b) Il Documento delle Condizioni Tecniche della gara e/o la Richiesta di Proposta, compresi i suoi allegati incorporati nella loro interezza o con riferimento diretto al repository della Documentazione Contrattuale istituito da GALFER.
 - c) Le Condizioni Specifiche, compresi i loro allegati incorporati nella loro interezza o con riferimento diretto al repository della Documentazione Contrattuale istituito da GALFER.
 - d) Le presenti Condizioni Generali, compresi i loro allegati, sono integralmente incorporate o con riferimento diretto al repository della Documentazione Contrattuale istituito da GALFER.
- **Ordine:** Documento emesso da GALFER, utilizzato come ordine per l'esecuzione di un Servizio specifico e determinato.
- **Specifiche tecniche:** Si tratta del documento-specifica predisposto da GALFER che contiene tutti i



requisiti tecnici ed, ove applicabile, economici che il FORNITORE deve soddisfare nell'esecuzione dei Servizi.

4. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 4.1. I Servizi oggetto del Contratto saranno eseguiti su base non esclusiva e senza alcun impegno di volume. Nessuna modifica potrà essere apportata all'oggetto del Contratto su iniziativa del FORNITORE senza il previo consenso scritto di GALFER e le modifiche apportate non comporteranno una variazione del prezzo o dei termini di consegna, se tale modifica non sarà stata preventivamente indicata dal FORNITORE e accettata per iscritto da GALFER. L'accettazione da parte di GALFER non comporterà alcuna modifica della garanzia e della responsabilità del FORNITORE in relazione al Contratto.
- 4.2. Si ritiene che nell'oggetto del Contratto siano implicitamente compresi anche tutti i servizi complementari e/o accessori che non siano stati espressamente esclusi dal FORNITORE, quelli derivanti dalla Legge e dagli usi e, in particolare, quelli stabiliti nelle presenti Condizioni Generali.
- 4.3. Nel caso di fornitura di Beni e di appalto di Lavori e Servizi, il FORNITORE ha l'obbligo di fornire il riferimento, proprio e del suo fornitore, dei materiali che non siano da lui fabbricati. Il riferimento deve essere numerico, grafico, sulla natura dei materiali, sulla composizione e sulla costruzione.
- 4.4. I Servizi e, ove applicabile, le opere o servizi complementari e/o accessori che formano oggetto del Contratto, dovranno essere conformi ai requisiti della Documentazione Contrattuale, alle istruzioni che GALFER invia al FORNITORE, alle indicazioni che compaiono nei piani che, ove applicabile, gli vengono forniti e alle norme e prescrizioni della normativa amministrativa vigente durante l'esecuzione del Contratto, senza che il FORNITORE possa esigere alcun aumento di prezzo per tale motivo.

5. FORMALIZZAZIONE E NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

- 5.1. Il Contratto si perfeziona tra le Parti con la loro sottoscrizione con qualsiasi mezzo valido ai sensi di legge e, nel caso di Ordini, quando (i) sono stati emessi da GALFER in accettazione di un'Offerta del FORNITORE; (ii) sono state accettate dal FORNITORE, espressamente o tacitamente, dopo la loro emissione da parte di GALFER (quando non vi è alcuna Offerta precedente); o (iii) sono stati emessi ai sensi di un Contratto precedente. Il Contratto non sarà rinnovato automaticamente né tacitamente prorogato.
- 5.2. Gli ordini risultanti dai presupposti (i) e (ii) di cui sopra saranno considerati come un Contratto ai fini delle presenti Condizioni Generali e dell'applicazione vincolante dei suoi termini e condizioni per le parti. Gli ordini derivanti dai casi (i) e (ii) di cui sopra saranno disciplinati dalle disposizioni ivi previste e dalle presenti Condizioni Generali. Gli ordini derivanti dall'assunzione (iii) saranno disciplinati dall'ordine di priorità della Documentazione Contrattuale prevista nel Contratto.
- 5.3. Il Contratto ha natura giuridica commerciale, pertanto il rapporto tra le Parti ha natura esclusivamente commerciale e sarà regolato dalle clausole dello stesso e, per quanto non previsto dalle stesse, dal Codice del Commercio, dalle leggi speciali e dagli usi commerciali.
- 5.4. I rapporti tra le Parti del Contratto sono quelli di due persone giuridiche indipendenti l'una dall'altra e nei confronti di terzi. Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nel Contratto, nessuna Parte né i suoi dipendenti agiranno o potranno essere interpretati come rappresentanti, agenti o mandatari dell'altra Parte, né i loro atti e/o omissioni potranno dar luogo ad alcun vincolo che vincoli l'altra Parte nei confronti di terzi. Allo stesso modo, né la perfezione né l'adempimento del Contratto possono essere interpretati come un rapporto di associazione, società o ente civile o commerciale, joint venture, consorzio o altro rapporto di rischio e di impresa condiviso dalle Parti del Contratto.

6. INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

- 6.1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta aver rinunciato ad alcun diritto concesso dal Contratto, a meno che tale rinuncia non venga espressamente effettuata per iscritto e comunicata all'altra Parte. La rinuncia a un diritto non implica la rinuncia ad altri eventuali diritti futuri, anche se della stessa natura. Di conseguenza, il mancato esercizio temporaneo o il ritardo nell'esercizio da parte di una qualsiasi delle Parti di qualsiasi azione a difesa dei propri diritti non implicherà la rinuncia definitiva da parte di detta Parte a tali azioni o



all'esercizio delle azioni giudiziali o extragiudiziali che le possano corrispondere, entro il termine di prescrizione legalmente stabilito.

- 6.2.** Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del Contratto venga ritenuta non valida, tale invalidità non pregiudicherà le restanti disposizioni che potranno essere applicate anche senza la disposizione non valida. Le Parti, tenendo conto dello spirito dell'Accordo e di comune accordo, cercheranno di modificare la disposizione invalidata in modo che consegua al meglio l'obiettivo della disposizione in questione.

7. CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO.

7.1. Condizioni di consegna della merce

- 7.1.1. Le condizioni di consegna per le forniture di Beni, salvo diversa disposizione delle Parti nella Documentazione Contrattuale, saranno DDP (Incoterms) nel luogo designato da GALFER, compreso lo scarico a spese del FORNITORE, con il FORNITORE che sosterrà tutti i costi per il trasporto dei Beni a destinazione e il loro scarico, ad eccezione dell'IVA o di un'imposta sostitutiva che sarà a carico del FORNITORE, con imballaggio e assicurazione inclusi nel prezzo e in conformità a tutte le disposizioni della legislazione dell'Unione Europea.
- 7.1.2. Tutti i beni saranno debitamente contrassegnati, referenziati ed etichettati per una corretta e facile identificazione e ricezione, accompagnati dalla relativa bolla di consegna. La bolla di consegna dovrà essere perfettamente leggibile e dovrà specificare tutti i dati richiesti dalle presenti Condizioni Generali. In caso di mancato rispetto di tali requisiti, GALFER si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso nei luoghi corrispondenti alla Merce. Gli articoli corrispondenti saranno considerati come non ricevuti e saranno considerati tali ai fini contrattuali.
- 7.1.3. Tutti i Beni oggetto del Contratto dovranno essere accuratamente imballati e protetti per la movimentazione, il carico, il trasporto e lo stoccaggio, in conformità con le buone pratiche e adottando, pertanto, speciali precauzioni ove richiesto. Verranno respinti i Prodotti che risultino difettosi o presentino irregolarità o deformazioni. La ricezione da parte di GALFER o, ove applicabile, da parte del Cliente Finale di una spedizione o di un ordine non implica l'Accettazione della quantità o della qualità specificata per le forniture di Beni ricevuti.
- 7.1.4. Fino al momento del trasferimento dei rischi a GALFER, il FORNITORE dovrà disporre di una valida assicurazione con adeguata copertura per i Beni, anche se gli stessi erano già in possesso e in uso da parte di GALFER.

7.2. Condizioni per l'esecuzione della Prestazione di Lavori e/o Servizi

- 7.2.1. Il FORNITORE è l'unico responsabile dell'esecuzione delle Opere e/o dei Servizi oggetto del Contratto. L'approvazione da parte di GALFER di progetti, calcoli, piani o altri documenti tecnici non esonera il FORNITORE da tale responsabilità, né implica che essa debba essere condivisa con GALFER.
- 7.2.2. La gestione dell'esecuzione dei Servizi, Opere e/o Prestazioni commissionati corrisponderà interamente al FORNITORE, il quale dovrà rilasciare, ove opportuno, i documenti obbligatori per la loro legalizzazione.
- 7.2.3. IL FORNITORE dovrà dimostrare, mediante documentazione giustificativa, che la propria azienda è in possesso di certificazione ufficiale e vigente per l'esecuzione dei Lavori e/o Servizi, a seconda dei casi, e che gli stessi saranno eseguiti da personale in possesso della formazione e delle qualifiche professionali richieste da ciascuna normativa.

7.3. Termine di esecuzione dei Servizi

- 7.3.1. La Fornitura di Beni, Lavori e Servizi, a seconda dei casi, deve essere completata nella data o nel periodo concordato a tale scopo nella Documentazione Contrattuale, essendo il FORNITORE tenuto a rispettare le date stabilite di fornitura, esecuzione o consegna. Se la Documentazione Contrattuale non specifica una data di consegna specifica e stabilisce solo un periodo di esecuzione, prestazione o consegna, questo inizierà a decorrere in ogni caso dalla data della firma del Contratto o, ove applicabile, dell'emissione dell'Ordine da parte di GALFER.



- 7.3.2. L'anticipo della data di ultimazione o la riduzione dei tempi di prestazione, esecuzione o consegna saranno possibili solo se espressamente approvati per iscritto da GALFER. Se autorizzato da quest'ultimo, non comporterà il pagamento anticipato di tutto o parte del prezzo.
- 7.3.3. Le date di ultimazione non potranno essere ritardate, né i termini di esecuzione, prestazione o consegna potranno essere prorogati, salvo per motivi imputabili a GALFER. Il FORNITORE si impegna a utilizzare, a proprie spese, tutti i mezzi ragionevolmente in suo potere per recuperare, il più presto possibile, qualsiasi ritardo nelle date o scadenze pianificate, anche quando il ritardo è giustificato.
- 7.3.4. La Documentazione Contrattuale può stabilire scadenze o condizioni di esecuzione che, ove applicabile, sono richieste per il Servizio corrispondente e stabilire periodi di Accettazione diversi a seconda di tali scadenze o condizioni di esecuzione.
- 7.3.5. Il mancato rispetto delle scadenze, delle prestazioni, dell'esecuzione o della consegna comporterà, a discrezione di GALFER, l'applicazione delle penali previste nella Documentazione Contrattuale o, ove opportuno, la risoluzione totale o parziale del Contratto e degli Ordini in corso.

7.4. Vizi e difetti

- 7.4.1. Il FORNITORE sarà responsabile per tutti i difetti, guasti, guasti o difetti apparenti o nascosti sorti o riscontrati durante l'esecuzione del Contratto o durante il Periodo di Garanzia e fino alla fine del periodo previsto dalla normativa vigente, o del Periodo di Garanzia se più lungo, salvo eventuali responsabilità legali o di altra natura che dovessero sorgere. In caso di difetti seriali, il FORNITORE dovrà sostituire o rifare tutto quanto necessario, senza dover attendere che il difetto si manifesti in tutti i Beni, Lavori e/o Servizi, a seconda dei casi.

8. PROCEDURA DI ACCETTAZIONE

8.1. Accettazione

- 8.1.1. Una volta completata l'esecuzione del Servizio da parte del FORNITORE, GALFER procederà a verificare se il Servizio è stato eseguito conformemente ai requisiti tecnici e funzionali specificati da GALFER nella Documentazione contrattuale e se sono pertanto conformi agli stessi in termini di esecuzione, in modo che:
- a) Se la verifica è soddisfacente, il FORNITORE emetterà la fattura corrispondente.
 - b) Nel caso in cui la verifica dei Servizi contrattualizzati non sia soddisfacente, GALFER emetterà un documento di Non Conformità, nel quale potrete scegliere tra:
 - rifiutare l'Accettazione proposta dal FORNITORE. In tal caso, il FORNITORE dovrà procedere alla correzione e rettifica dei Servizi eseguiti prima di richiedere nuovamente l'Accettazione da parte di GALFER; O
 - effettuare un'Accettazione Parziale, come previsto dalla sezione c) in seguito, nel caso in cui GALFER ritenga che nell'esecuzione vi siano Obiezioni che ne impediscano la piena Accettazione senza pregiudicare i requisiti essenziali richiesti. In tal caso, GALFER potrà emettere una Nota di Addebito corredata di un allegato contenente l'elenco e la descrizione delle Obiezioni rilevate, unitamente al termine stabilito per la loro correzione.
 - c) Una volta che tutte le obiezioni saranno state corrette dal FORNITORE in modo soddisfacente per GALFER, il processo di accettazione sarà considerato completato.

8.2. Accettazione parziale

- 8.2.1. Le Accettazioni Parziali non esonerano in nessun caso e in nessuna circostanza il FORNITORE da alcuna responsabilità, né comportano l'inizio del calcolo del periodo di garanzia, che in tal caso non avrà inizio prima del completamento del processo di Accettazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto.



9. CONDIZIONI ECONOMICHE

9.1. Prezzo

- 9.1.1. Il prezzo del Contratto è il corrispettivo esclusivo e totale concordato per l'esecuzione del Servizio e tiene conto del valore totale del Contratto. Comprende tutto il necessario per l'esatta esecuzione del Contratto e tutto ciò che il FORNITORE deve eseguire come parte del Servizio, compresi tutti i costi o le spese che possono essere necessari, senza eccezioni diverse dai concetti espressamente esclusi nel Contratto e dalle imposte legalmente stabilite.
- 9.1.2. I prezzi sono globali, fissi, chiusi e non possono essere aggiornati o modificati in nessun caso; non saranno consentiti aumenti o aggiunte ai prezzi stabiliti, a meno che non sia previsto nella Documentazione contrattuale o richiesto dalla legge applicabile.
- 9.1.3. Il prezzo sarà suddiviso specificando da un lato il prezzo dei servizi (se applicabili), dall'altro il prezzo dei materiali e dall'altro le imposte corrispondenti secondo la legislazione applicabile.
- 9.1.4. Il FORNITORE si farà carico di tutti i costi aggiuntivi di trasporto, spedizione e altre spese derivanti dal mancato rispetto delle condizioni di consegna e spedizione stabilite nella Documentazione contrattuale.

9.2. Fatturazione

- 9.2.1. Le fatture dovranno essere valide e GALFER le accetterà solo se contengono tutte le informazioni richieste dal Contratto e dalla normativa applicabile e se il Servizio è stato completato correttamente ed è stato soggetto ad Accettazione. Indipendentemente dal fatto che nel Contratto siano state stabilite valute diverse per il pagamento, ogni fattura può essere emessa solo in una valuta. Nel caso in cui il Contratto consenta la fatturazione in una valuta diversa da quella inizialmente stabilita, il tasso di cambio utilizzato per convertire l'importo della fattura sarà quello corrispondente al giorno del pagamento della fattura. Il FORNITORE dovrà inviare la fattura all'indirizzo e-mail fornito da GALFER.
- 9.2.2. GALFER potrà restituire al FORNITORE le fatture (i) prive di informazioni o di dati richiesti dal Contratto o dalla normativa vigente, (ii) contenenti concetti non autorizzati da GALFER e/o (iii) emesse per importi espressi in una valuta diversa da quella definita nel Contratto.

9.3. Condizioni di pagamento

- 9.3.1. Salvo diverso termine stabilito dalle Parti, la fattura sarà dovuta (i) trenta (30) giorni di calendario per la stipula di Lavori e/o Servizi e (ii) sessanta (60) giorni di calendario per la stipula di Forniture e Beni, conteggiati in entrambi i casi dalla data di esecuzione del Servizio o, in mancanza, dalla data della fattura inviata dal FORNITORE all'APPALTATORE tramite l'account di posta elettronica GALFER e che il FORNITORE dichiara di conoscere e accettare.
- 9.3.2. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario alla scadenza della fattura, nel giorno stabilito da GALFER a tal fine e, se del caso, verranno effettuate le relative trattenute.
- 9.3.3. Nel caso in cui GALFER riscontri che il FORNITORE non adempie ai propri obblighi, il che può dar luogo a responsabilità solidale o sussidiaria o ad altre azioni dirette nei confronti di GALFER, indipendentemente dalla risoluzione o meno del Contratto, e non appena venga a conoscenza di tali circostanze, GALFER potrà procedere a trattenere tutti i pagamenti in sospeso da effettuare al FORNITORE per qualsiasi motivo in un importo sufficiente a coprire tali responsabilità e potrà persino pagare tali obblighi per suo conto se consentito dalla legge.
- 9.3.4. Il pagamento del prezzo non implica che GALFER consideri il Contratto correttamente eseguito dal FORNITORE, né che rinunci a qualsiasi diritto che le possa spettare in base al presente contratto nei confronti del FORNITORE, riservandosi espressamente il diritto di esercitarli.
- 9.3.5. GALFER avrà il diritto di compensare gli importi in sospeso al FORNITORE, nell'importo che quest'ultimo, a sua volta, deve a GALFER o a una qualsiasi delle società del Gruppo GALFER.



10. POLITICA DI ACQUISTO E QUALITÀ

- 10.1.** GALFER sottopone l'appalto dei Servizi ai principi e ai criteri stabiliti nella Politica del Sistema di Gestione Integrato e nel Codice Etico e di Condotta del Gruppo GALFER, il cui testo è disponibile sul suo sito web (www.galfer.eu), e che sono incorporati nel Contratto mediante riferimento. Il FORNITORE si impegna a garantire il rispetto delle linee guida stabilite nella presente Clausola nell'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, ed è inoltre tenuto a informare di ciò tutto il suo personale e i Subappaltatori, garantendone il rispetto.
- 10.2.** Il FORNITORE deve aver implementato un sistema di garanzia della qualità che, al fine di raggiungere i più elevati standard qualitativi in tutti i suoi processi, prenda come riferimento le seguenti norme: ISO 9001 Gestione della Qualità; Gestione ambientale ISO 14001 e gestione energetica ISO 50001.
- 10.3.** Il FORNITORE sarà l'unico responsabile del controllo di qualità, indipendentemente dai controlli e dalle prove effettuati o richiesti da GALFER con mezzi propri o di terzi, i quali, se effettuati, non modificheranno la piena responsabilità che ricade esclusivamente sul FORNITORE.

11. SANZIONI E GARANZIE

11.1. Penalità

- 11.1.1. Nella Documentazione Contrattuale saranno stabilite le penali da applicare al FORNITORE nel caso in cui l'esecuzione del Contratto non sia conforme alle specifiche concordate. L'applicazione delle penali previste non esonera il FORNITORE dall'adempimento integrale del Contratto.
- 11.1.2. Le sanzioni non avranno in nessun caso natura risarcitoria e pertanto non costituiranno l'unico rimedio a disposizione di GALFER per recuperare i danni causati dall'inadempimento del FORNITORE che ha dato origine alla sanzione.
- 11.1.3. Le eventuali penali applicabili saranno addebitate al FORNITORE deducendone l'importo dai primi pagamenti che GALFER dovrà effettuare nei suoi confronti per qualsiasi motivo, mediante l'esecuzione delle garanzie da lui stabilite, o congiuntamente con entrambi i mezzi.
- 11.1.4. Nel caso in cui nella Documentazione Contrattuale non sia stata stabilita una penale diversa, la penale per ritardo, senza necessità di denuncia del ritardo, sarà pari all'uno e mezzo per cento (1,5%) dell'importo totale del Contratto per ogni settimana solare di ritardo, durante le prime quattro (4) settimane, e al quattro per cento (4%) dell'importo totale del Contratto per ogni settimana solare di ritardo a partire dalla quinta settimana in poi.
- 11.1.5. L'importo delle penali non potrà superare il quindici per cento (15%) dell'importo totale del Contratto, ivi comprese, ove applicabili, le revisioni, le proroghe e i lavori con spese di amministrazione. In caso di superamento di tale limite, GALFER applicherà la penale e avrà il diritto di risolvere il Contratto o di continuare a pretenderne l'adempimento dal FORNITORE, in entrambi i casi con il corrispondente risarcimento dei danni in conformità alla normativa applicabile.
- 11.1.6. Il fatto che GALFER non applichi una o più penali in relazione ad una violazione di un Contratto non implica una rinuncia da parte dell'APPALTATORE ad applicare qualsiasi altra penale o sanzioni simili che derivino a posteriori dalla stessa causa.

11.2. Garanzie

- 11.2.1. Tutti gli adeguamenti, le sostituzioni, le correzioni e le riparazioni che dovessero essere apportate per conformarsi ai requisiti contrattuali saranno di esclusiva responsabilità e a carico del FORNITORE e saranno esenti da qualsiasi spesa o esborso per GALFER, con il FORNITORE che sosterrà tutte le spese sostenute dall'APPALTATORE.
- 11.2.2. La decisione di procedere alla regolazione, riparazione o sostituzione dell'articolo difettoso spetta sempre al FORNITORE, il quale potrà ordinare, sempre sulla base di ragioni oggettive, le riparazioni o le



sostituzioni che riterrà necessarie. Eventuali regolazioni, riparazioni o sostituzioni dovranno essere effettuate il più presto possibile e nel modo meno dannoso per GALFER.

11.2.3. In caso di inadempimento da parte del FORNITORE del proprio obbligo di garanzia, GALFER potrà farlo direttamente o tramite terzi a spese del FORNITORE, senza perdita della garanzia. Il FORNITORE sarà inoltre tenuto a risarcire GALFER per eventuali danni causati.

11.2.4. La garanzia del FORNITORE si estende al periodo stipulato nella Documentazione Contrattuale e, in mancanza, al periodo di due (2) anni dalla data di Accettazione.

11.2.5. Il Periodo di Garanzia non verrà interrotto durante il periodo impiegato per riparazioni o sostituzioni effettuate nel rispetto della garanzia stessa. Tuttavia, tali riparazioni o sostituzioni saranno garantite, a partire dal loro completamento, per un periodo pari al Periodo di Garanzia. Anche i pezzi di ricambio saranno soggetti alla garanzia sopra menzionata.

11.2.6. L'applicazione totale o parziale della garanzia o il decorso della sua durata non esonerano il FORNITORE da ogni responsabilità per vizi occulti o da qualsiasi altra responsabilità eventualmente prevista dalla legge.

12. ASSICURAZIONE

12.1. Il FORNITORE assume ogni responsabilità per infortuni o danni causati a persone o cose nell'esecuzione, anche tramite Subappaltatori, dei Servizi specificati nel Contratto e si impegna a sottoscrivere a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, idonea assicurazione, in relazione al rischio e con compagnie assicurative di stabile situazione finanziaria e di riconosciuto prestigio, per:

- d) Perdite o danni che dovessero verificarsi ai materiali e alle attrezzature oggetto del Contratto durante la loro lavorazione, carico e trasporto, fino al momento e luogo di consegna a GALFER, con piena responsabilità da parte del FORNITORE per eventuali danni causati ai materiali o alle attrezzature. Allo stesso modo, tale obbligo è assunto dal FORNITORE in relazione ai materiali e alle attrezzature forniti da GALFER per l'esecuzione del Contratto, dal momento in cui vengono messi a disposizione del FORNITORE o dei suoi Subappaltatori, fino alla loro restituzione a GALFER.
- e) Responsabilità civile per perdite e danni che il personale del FORNITORE o quello dei suoi Subappaltatori dovesse causare al personale o ai beni di GALFER e/o a terzi derivanti dall'esecuzione delle attività del Contratto. In ogni caso GALFER non sarà responsabile per cause imputabili al FORNITORE.

12.2. Se GALFER ritiene che la copertura delle polizze del FORNITORE a cui si fa riferimento nella presente Clausola non sia sufficiente a coprire i rischi cui sono destinate, il FORNITORE accetta di rivedere e modificare la copertura assicurativa in conformità ai requisiti del Contratto.

12.3. L'esistenza, la validità e l'efficacia delle suddette polizze assicurative costituiscono condizione essenziale per GALFER e, pertanto, qualora il FORNITORE, su richiesta di GALFER, non sia in grado di dimostrare in ogni momento di disporre della corrispondente copertura assicurativa, GALFER potrà risolvere il Contratto, fermo restando l'obbligo del FORNITORE di risarcire i danni subiti da GALFER. In ogni caso, in materia assicurativa, si rispetteranno le disposizioni del Contratto e la normativa spagnola applicabile.

13. CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1. Cessione di diritti di riscossione o di obblighi di pagamento

13.1.1. GALFER potrà cedere i propri diritti di riscossione o obblighi di pagamento, derivanti dal Contratto, a favore di qualsiasi società del Gruppo GALFER con il solo obbligo di darne comunicazione al FORNITORE.

13.1.2. Il FORNITORE richiederà il previo ed espresso consenso di GALFER per ogni operazione, nel caso in cui intenda cedere a terzi i diritti e i crediti che gli derivano dal Contratto, e/o effettuare qualsiasi altra operazione che implichi la cessione a qualsiasi titolo, privilegio, impegno e/o transazione, in tutto o in parte, dei suddetti diritti e crediti.



13.2. Cessione del contratto

- 13.2.1. GALFER potrà, con il solo obbligo di darne comunicazione al FORNITORE, cedere i propri diritti e obblighi derivanti dal Contratto a favore di qualsiasi società del Gruppo GALFER. Nel caso in cui il trasferimento da parte di GALFER venga effettuato a favore di qualsiasi altra persona fisica o giuridica esterna al Gruppo GALFER, GALFER dovrà ottenere la previa ed espressa autorizzazione del FORNITORE, che non potrà negarla irragionevolmente.
- 13.2.2. Il FORNITORE non potrà cedere il Contratto in tutto o in parte a terzi senza il previo consenso espresso e scritto di GALFER. In ogni caso, l'efficacia di tale cessione sarà subordinata alla condizione che il terzo abbia, a giudizio dell'APPALTATORE, sufficiente solvibilità economica, tecnica e giuridica e formalizzi per iscritto con GALFER la propria volontà di surrogazione alle condizioni del Contratto, essendo indispensabile presentare a GALFER la corrispondente documentazione di supporto e il rispetto dei requisiti di approvazione del fornitore stabiliti da GALFER in vigore in ogni momento.

14. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

14.1. Generale

- 14.1.1. Il FORNITORE dichiara e garantisce che, nell'esecuzione del Servizio e nell'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, non ha violato, non sta violando e non violerà alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale di terzi, quali diritti su marchi, invenzioni brevettabili, opere protette da diritto d'autore, modelli di utilità, disegni industriali e segreti commerciali, ed è pertanto tutelato da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che terzi estranei al Contratto dovessero avanzare.
- 14.1.2. Il FORNITORE non utilizzerà i prodotti, i campioni, le specifiche tecniche o le informazioni di proprietà industriale o intellettuale di proprietà di GALFER per scopi diversi dalla corretta esecuzione del Contratto.

14.2. Licenze di terze parti

- 14.2.1. Nel caso in cui il FORNITORE abbia necessità di utilizzare diritti di proprietà industriale o intellettuale protetti da licenze di terzi per l'esecuzione del Contratto, GALFER si riserva il diritto di richiedere al FORNITORE la documentazione pertinente.
- 14.2.2. Il FORNITORE è responsabile dell'ottenimento, della ricerca e dell'ottenimento in tempo utile delle concessioni, dei permessi e delle autorizzazioni richiesti dai titolari dei brevetti, dei modelli e dei relativi marchi registrati, nonché dei diritti di proprietà industriale o intellettuale. Il FORNITORE sarà responsabile del pagamento di tutte le royalty, compensi, remunerazioni, commissioni e/o tariffe dovute.
- 14.2.3. Il FORNITORE dichiara e garantisce che non esistono contratti, accordi, licenze, permessi, restrizioni, requisiti, brevetti, certificati, obblighi del FORNITORE o altre circostanze che impediscano o possano impedire a GALFER di utilizzare o in altro modo godere della proprietà industriale o intellettuale necessaria per l'esecuzione del Contratto, nonché del prodotto, servizio, fornitura, licenza, documento, oggetto, articolo in cui è incorporato o in cui è incluso.

14.3. Affermazioni

- 14.3.1. Nel caso in cui GALFER venga chiamata o citata in giudizio da terzi per violazione della proprietà industriale e/o intellettuale, qualunque ne sia la causa, in relazione ai Servizi oggetto del Contratto, il FORNITORE sarà responsabile di tutti i danni causati per tale ragione e dovrà indennizzare GALFER per ogni danno subito in conseguenza di ciò. Il FORNITORE esonera GALFER da ogni responsabilità per eventuali violazioni di proprietà industriale e/o intellettuale che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del Contratto e si impegna a fare tutto il necessario per tenere GALFER indenne ed esente da qualsiasi pretesa o richiesta che dovesse essere avanzata nei suoi confronti per tali violazioni e a risarcirla per tutti i danni e le perdite che, direttamente o indirettamente, tali pretese o richieste dovessero causare.



14.4. Diritti Progressi

14.4.1. Ciascuna parte riconosce e accetta che i diritti di proprietà intellettuale precedenti detenuti dalle parti (i "DPI precedenti") rimarranno di proprietà esclusiva di ciascuna parte e l'altra parte non avrà alcun diritto di avanzare alcuna pretesa su di essi.

14.5. Diritti del contraente

14.5.1. GALFER sarà proprietaria di tutti i documenti, disegni, progetti, programmi per computer, nonché delle relative copie, che fornirà al FORNITORE per l'esecuzione del Contratto, nonché dei diritti su invenzioni, brevetti, opere protette da diritto d'autore, modelli di utilità e altri diritti di proprietà industriale o intellettuale che sono o saranno necessari per l'esecuzione del Contratto, sulla base della documentazione fornita da GALFER al FORNITORE. Il FORNITORE li utilizzerà esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto e dovrà restituirli a GALFER, adottando in ogni momento le opportune precauzioni in relazione al trattamento, all'uso e al trasferimento dei dati per garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità al Contratto.

14.5.2. I disegni, i documenti, i piani, i programmi per computer e le relative copie, e in generale tutti i risultati e i diritti di proprietà industriale o intellettuale correlati, acquisiti dal FORNITORE o creati, sviluppati, inventati, progettati, generati o consegnati dal FORNITORE durante l'esecuzione del Contratto (i "DPI acquisiti") appartengono esclusivamente a GALFER.

14.5.3. A tali fini, il FORNITORE cede a GALFER, in via esclusiva, con facoltà di cedere in via esclusiva o meno a terzi, senza limitazione territoriale, a tempo indeterminato o in mancanza per tutto il periodo massimo consentito dalla normativa applicabile e nei limiti della remunerazione pattuita, tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale che ricadono sulle opere, creazioni, servizi, disegni, invenzioni e/o materiali creati, adattati, prodotti, sviluppati e/o consegnati dal FORNITORE in relazione ai Servizi oggetto del Contratto (i "Materiali"). E tutto ciò per il suo sfruttamento attraverso qualsiasi mezzo, modalità, formato e/o sistema senza alcun tipo di limitazione, se non quelle stabilite dalla normativa applicabile.

15. RESPONSABILITÀ PER DANNI E OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

15.1. Responsabilità per danni

15.1.1. Ogni eventuale danno arrecato al FORNITORE sarà a suo rischio e pericolo. GALFER e i suoi dipendenti o altri appaltatori, in conseguenza dell'esecuzione del Contratto, restando in ogni caso esonerata GALFER da ogni responsabilità.

15.1.2. Allo stesso modo, il FORNITORE sarà responsabile per eventuali danni causati a terzi a seguito dell'esecuzione del Contratto. Pertanto GALFER potrà in ogni caso riversare sul FORNITORE le spese eventualmente sostenute a seguito del risarcimento dei danni subiti dagli utenti finali. Qualora venga inoltrata a GALFER una richiesta di risarcimento per tali danni con qualsiasi mezzo, giudiziale o extragiudiziale, GALFER ne darà tempestiva comunicazione al FORNITORE per consentirgli un'adeguata difesa e si asterrà dal raggiungere qualsiasi accordo senza la previa conoscenza del FORNITORE.

15.2. Obblighi generali del FORNITORE

15.2.1. Il FORNITORE è pienamente responsabile di tutto quanto necessario per l'esecuzione del Contratto e, in ogni caso, di tutto quanto indicato come di sua competenza nel Contratto, ed eseguirà il Contratto in conformità alle disposizioni del Contratto stesso, alle leggi ed ai regolamenti richiesti dalle Autorità competenti.

15.2.2. Il FORNITORE è tenuto a pagare immediatamente tutte le spese sostenute da GALFER (incluse le parcelle degli avvocati e dei legali, gli accantonamenti di fondi per entrambi, i certificati, le autorizzazioni, le tasse, le forniture, le garanzie o le fidejussioni o i depositi legali per appello o che siano richiesti o necessari in qualsiasi modo, ecc.) a causa della sua difesa legale contro atti amministrativi, rivendicazioni extragiudiziali o pregiudizievoli e azioni legali di qualsiasi tipo e istanza che siano dirette contro GALFER.



15.2.3. Il FORNITORE si impegna a comunicare a GALFER con ragionevole preavviso o, comunque, non oltre cinque (5) giorni lavorativi, l'avvio delle procedure di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, aumento o riduzione del capitale o, comunque, di altre operazioni straordinarie, nonché di significative variazioni dei suoi organi sociali.

16. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ SUL POSTO DI LAVORO

16.1. Obblighi generali

16.1.1. L'organizzazione del lavoro e la sicurezza del personale del FORNITORE eventualmente necessario per l'esecuzione dei Servizi da eseguirsi da parte del FORNITORE in relazione al Contratto sono a carico del FORNITORE, il quale nominerà un responsabile della sua organizzazione, di comprovata competenza, ai fini della sua direzione, supervisione e coordinamento, se del caso, con il personale GALFER.

16.1.2. Il personale del FORNITORE e gli operatori subappaltati per l'esecuzione dei Servizi connessi al Contratto, siano essi in regime civile-commerciale o di lavoro, non saranno in nessun caso considerati lavoratori o impiegati di GALFER, ai sensi dell'articolo 42.1 del Regio Decreto Legislativo 2/2015, del 23 ottobre, che approva lo Statuto dei Lavoratori. Di conseguenza, il FORNITORE è tenuto a rispettare le norme e i regolamenti vigenti ad esso applicabili (ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli relativi ai rapporti di lavoro, alla previdenza sociale, agli infortuni sul lavoro, alla sicurezza e alla salute, ecc.), esonerando GALFER da qualsiasi responsabilità che possa sorgere come conseguenza della sua inosservanza. GALFER potrà verificare il rispetto delle presenti norme con qualsiasi mezzo riterrà più opportuno.

16.1.3. Fatto salvo quanto precede, il FORNITORE dovrà in ogni momento dimostrare, mediante certificato rilasciato dalla Tesoreria Generale della Previdenza Sociale e ogni qualvolta GALFER ne faccia richiesta, di essere in regola con il pagamento dei contributi corrispondenti e degli altri obblighi relativi alla Previdenza Sociale, nonché con il pagamento delle retribuzioni maturate, relativamente al personale e agli operatori in regime di lavoro subordinato che intervengono direttamente o indirettamente nell'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto.

16.2. Obblighi e responsabilità in materia di Prevenzione dei Rischi sul Lavoro. Obblighi di coordinamento dell'attività preventiva

16.2.1. Il FORNITORE dovrà rispettare tutte le norme di legge vigenti in materia di Prevenzione dei Rischi Professionali e, in particolare, quelle contenute nella Legge 31/1995, dell'8 novembre, e le disposizioni regolamentari che la sviluppano o che la sostituiscono, indipendentemente dal loro rango e dall'organismo che le ha emanate, nonché qualsiasi altra norma di legge vigente o convenzionale che contenga prescrizioni relative all'adozione di misure preventive sul posto di lavoro o suscettibile di produrle in detto ambito.

16.2.2. Il FORNITORE disporrà delle risorse tecniche e umane necessarie per rispettare la pianificazione della propria attività preventiva, nonché delle risorse preventive quando queste siano necessarie, supervisionando espressamente in ogni momento l'adozione delle misure di salute e sicurezza appropriate, sia da parte dei propri lavoratori che di eventuali subappaltatori autorizzati, designando un interlocutore qualificato per il controllo e il monitoraggio delle misure di prevenzione stabilite e per la comunicazione con GALFER.

16.2.3. Il FORNITORE si impegna a includere nella propria valutazione dei rischi e nella pianificazione della propria attività preventiva, le informazioni e le istruzioni ricevute da GALFER in materia di Prevenzione dei Rischi Professionali. Allo stesso modo, il FORNITORE è tenuto a informare i propri lavoratori sulle modalità di coordinamento istituite sul posto di lavoro.

16.2.4. Il FORNITORE si impegna a dotare il proprio personale dei necessari dispositivi di protezione individuale e collettiva, essendo unico responsabile del rispetto delle norme e dei piani di salute e sicurezza sul lavoro, con piena manleva di GALFER per ogni eventuale inosservanza.

16.2.5. Il FORNITORE è tenuto a comunicare immediatamente a GALFER qualsiasi infortunio sul lavoro o malattia professionale correlata all'esecuzione fisica delle opere, anche se non si verificano vittime. Inoltre, il FORNITORE procederà ad effettuare un'indagine complementare, il cui rapporto sarà consegnato a



GALFER entro un termine inferiore a settantadue (72) ore, riflettendo le cause originarie dell'incidente e le misure preventive adottate.

16.2.6. GALFER potrà rifiutare, rinviare o sospendere la verifica del Servizio, e persino risolvere il Contratto, qualora venga rilevata l'inadempienza o l'adempimento difettoso da parte del FORNITORE dei propri obblighi in materia di Prevenzione dei Rischi sul Lavoro. Il FORNITORE sarà responsabile di tutte le spese e strutture che devono essere fornite per il servizio in conformità con le normative applicabili in materia di lavoro, generali o settoriali.

16.2.7. Entrambe le Parti ribadiscono e convengono espressamente che nel caso in cui GALFER, in virtù di una delibera amministrativa o giudiziale, sia tenuta a rispondere in via sussidiaria o solidale, ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro, al risarcimento dei danni e delle perdite derivanti dall'inosservanza o dall'adempimento difettoso di detta normativa imputabile al FORNITORE, GALFER potrà trasferire al FORNITORE gli importi di tale obbligazione.

16.3. Disposizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro

16.3.1. Condizioni di sicurezza

- a) Il FORNITORE è tenuto a rispettare le disposizioni dell'articolo 41 della Legge sulla prevenzione dei rischi professionali in merito alle condizioni di sicurezza dei macchinari, delle attrezzature, dei prodotti e degli utensili che fornisce a GALFER e garantirà che gli stessi non costituiscano fonte di pericolo per il lavoratore, a condizione che siano installati e utilizzati nelle condizioni, nelle modalità e per gli scopi raccomandati.
- b) Il FORNITORE fornirà a GALFER informazioni indicanti il corretto utilizzo da parte dei lavoratori, le misure preventive supplementari che devono essere adottate e i rischi professionali che i materiali e le attrezzature fornite comportano, sia nel loro normale utilizzo che in caso di manipolazione o utilizzo improprio.

16.3.2. Acquisto di prodotti e sostanze chimiche

- a) Il FORNITORE è tenuto a fornire a GALFER prodotti e sostanze chimiche correttamente imballati ed etichettati, in modo tale da consentirne lo stoccaggio e la manipolazione in sicurezza e da identificare chiaramente il contenuto e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che il loro stoccaggio o utilizzo comporta. I prodotti e le sostanze dovranno essere accompagnati dalla relativa scheda di sicurezza redatta in conformità alla normativa vigente e comprendente gli usi che GALFER prevede per tali prodotti e sostanze.
- b) Quando il FORNITORE fornisce a GALFER prodotti chimici che possono presentare, in base alla loro composizione e alle caratteristiche di utilizzo, rischi per i lavoratori, il FORNITORE informerà GALFER dei rischi connessi al loro utilizzo e alla loro applicazione, nonché delle misure preventive per la loro eliminazione o controllo.
- c) Il FORNITORE garantisce a GALFER il rispetto del RD 664/1997 del 12 maggio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, quando fornisce preparati o sostanze che possono comportare tali rischi. Il FORNITORE garantisce a GALFER il rispetto del Regio Decreto 665/1997, del 12 maggio, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, nel caso in cui fornisca a GALFER sostanze o preparati classificati come agenti cancerogeni o che debba applicare a GALFER i processi dettagliati nel suddetto Regio Decreto, in virtù dell'acquisizione di materiali e/o attrezzature da realizzare.

17. CONDIZIONI DI ACCESSO AI SITI

17.1. Il FORNITORE si impegna a conoscere e a rispettare la normativa GALFER in materia di accesso ai Centri GALFER. Il FORNITORE è tenuto ad informare tutto il proprio personale e/o subappaltatori dello stesso, garantendone il rispetto.



18. OBBLIGHI FISCALI

- 18.1.** Il FORNITORE si impegna a rispettare tutti gli obblighi fiscali che gli competono e, in particolare, a rispettare gli obblighi fiscali relativi alle imposte che devono essere trasferite o agli importi che devono essere trattenuti a lavoratori, professionisti o altri titolari di attività commerciali, nella parte corrispondente ai Servizi oggetto del Contratto, fatta salva la legislazione delle giurisdizioni applicabili in un dato momento, in conformità con l'ambito dell'oggetto del Contratto e in base alla nazionalità e/o al territorio in cui hanno sede le società beneficiarie del Contratto.
- 18.2.** Se il FORNITORE è residente fiscale in Spagna, il FORNITORE dovrà fornire prova documentale di essere in regola con il pagamento e in regola con i propri obblighi fiscali al momento di ciascuno dei pagamenti derivanti dal Contratto, presentando il Certificato rilasciato a tale scopo dall'Amministrazione fiscale spagnola, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43.1.f) della Legge 58/2003, Legge tributaria generale. Il presente Certificato non deve essere antecedente a più di dodici mesi dalla data di ciascun pagamento.
- 18.3.** Se il FORNITORE non è residente fiscale in Spagna, il FORNITORE dovrà fornire prova documentale di essere in regola con il pagamento e in regola con i propri obblighi fiscali al momento di ciascuno dei pagamenti derivanti dal Contratto, fornendo qualsiasi mezzo di prova o certificato rilasciato dall'amministrazione competente del suo paese di residenza.
- 18.4.** Nel caso in cui GALFER sia tenuta ad effettuare qualsiasi tipo di ritenuta nel pagamento al FORNITORE, e se il FORNITORE lo richiede, dopo il pagamento, GALFER fornirà il corrispondente certificato di ritenuta in cui saranno specificati gli importi pagati e trattenuti.
- 18.5.** Se il FORNITORE non è residente fiscale in Spagna, nel caso in cui esista un valido Accordo per evitare la doppia imposizione sottoscritto tra il Paese di residenza del FORNITORE e la Spagna, e il FORNITORE invochi l'applicazione di una qualsiasi disposizione dello stesso, il FORNITORE dovrà fornire a GALFER il corrispondente certificato di residenza attestante che è residente fiscale nel suo Paese ai fini delle disposizioni dell'Accordo in questione, e si terrà conto della classificazione del reddito concessa dalla Spagna. Il presente certificato dovrà essere consegnato unitamente alla prima fattura emessa e/o non appena GALFER ne farà richiesta. Nel caso in cui il certificato scada mentre il Contratto è ancora in vigore, il FORNITORE dovrà fornire a GALFER un nuovo certificato per consentire la continua applicazione del Contratto.
- 18.6.** Nel caso di Servizi che comportano la spedizione di Beni da un territorio diverso dalla Spagna, ed eseguiti in modalità DDP (Incoterms CCI 2024), le imposte saranno pagate come di seguito indicato:
- a) Il FORNITORE pagherà tutte le tasse e gli oneri applicabili ai beni nel paese di origine e quelli applicabili nei paesi di transito di tali beni fino alla consegna finale, nonché le tasse applicate nel paese di destinazione che siano dovute in relazione ai benefici finanziari ottenuti dalla vendita di tali beni.
 - b) Il FORNITORE pagherà inoltre i dazi e le tasse di importazione o equivalenti nel paese di destinazione, nonché altri costi ufficiali di sdoganamento per i materiali e/o le attrezzature importati, salvo diverso accordo con GALFER.

19. SUBAPPALTO

- 19.1.** I requisiti e le limitazioni del subappalto saranno disciplinati dalle disposizioni del Contratto e dalla legge spagnola. Il FORNITORE dovrà eseguire il Servizio oggetto del Contratto con mezzi propri e non potrà subappaltare, né totalmente né parzialmente, i Servizi oggetto del Contratto, senza la preventiva autorizzazione espressa scritta dell'APPALTATORE. In nessun caso potrà essere dedotto un rapporto contrattuale tra i Subappaltatori autorizzati del FORNITORE e GALFER, essendo sempre il FORNITORE responsabile di tutte le attività di detti Subappaltatori. A tale riguardo, il FORNITORE terrà indenne GALFER da qualsiasi pretesa che i subappaltatori dovessero avanzare in relazione alla parte subappaltata del Contratto, indennendola per qualsiasi costo che GALFER dovesse essere costretta a sostenere a seguito di tali pretese.
- 19.2.** In caso di richiesta di risarcimento da parte di un Subappaltatore, GALFER è autorizzata a trattenere dal



FORNITORE l'importo o gli importi reclamati dai subappaltatori dalle fatture in attesa di pagamento al FORNITORE, e potrà anche saldare tali obbligazioni per conto di quest'ultimo.

- 19.3.** Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Clausola darà diritto a GALFER di risolvere il Contratto senza alcun diritto ad alcun indennizzo per il FORNITORE.
- 19.4.** L'eventuale ricorso a subappaltatori per l'esecuzione delle attività non esclude né limita gli obblighi contrattuali assunti dal FORNITORE, il quale sarà responsabile nei confronti di GALFER dell'esecuzione del Contratto, nonché di ogni eventuale risarcimento a terzi danneggiati durante la sua esecuzione.
- 19.5.** GALFER si riserva il diritto di ordinare al FORNITORE di sostituire il subappaltatore in qualsiasi momento qualora, a suo giudizio, ciò metta a repentaglio la corretta e tempestiva esecuzione dei Servizi, senza che per tale circostanza sia dovuto alcun indennizzo.

20. AMBIENTE

20.1. Obblighi generali del FORNITORE

20.1.1. Il FORNITORE:

- a) è tenuto a rispettare e far rispettare tutte le normative ambientali obbligatorie, così come enei documentirelativamente ai requisiti ambientali incorporati nella Documentazione Contrattuale;
- b) risponde nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi per i danni causati da essa, dai suoi dipendenti, dai suoi beni o dagli elementi dell'impianto a causa dell'inosservanza sia della normativa ambientale sia dei predetti documenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
- c) applicherà tutte le misure preventive necessarie per evitare la generazione di impatti ambientali negativi durante l'esecuzione dei Servizi. In particolare, il FORNITORE dovrà tenere conto nello sviluppo dei Servizi oggetto del Contratto;
- d) In caso di sversamento accidentale di prodotti pericolosi durante lo svolgimento dell'attività, il FORNITORE è tenuto a darne immediata comunicazione a GALFER e ad effettuare per suo conto le opportune azioni correttive di decontaminazione, recupero e rimozione dei rifiuti dall'area interessata, assumendosi i costi e le responsabilità derivanti da tale azione, nonché ad effettuare le opportune comunicazioni all'Amministrazione competente. Per fare ciò è necessario disporre di materiale di contenimento in caso di possibili fuoriuscite di sostanze contaminanti; E
- e) Una volta eseguiti i Servizi oggetto del Contratto, il FORNITORE è tenuto a lasciare puliti e liberi da rifiuti gli spazi in cui sono stati eseguiti i lavori oggetto del Contratto (gestendo tali rifiuti sotto la propria proprietà e in proprio nome, nel rispetto della normativa vigente e assumendosi altresì i costi generati da tale gestione). Il mancato rispetto da parte del FORNITORE degli obblighi relativi alla manutenzione degli impianti sopra menzionati comporterà la decurtazione in fattura dell'addebito delle spese sostenute.

20.2. Obblighi specifici dei servizi relativi alla fornitura e all'uso dei beni

20.2.1. Oltre agli obblighi generali definiti nella clausola 20.1.1 di cui sopra, il FORNITORE si impegna ad adottare le misure appropriate per garantire il rigoroso rispetto dei propri obblighi ai sensi di tutta la legislazione statale, regionale, provinciale e locale applicabile in materia ambientale, di efficienza energetica e di qualità ambientale interna, in particolare per quanto riguarda il corretto utilizzo dell'energia e il corretto imballaggio ed etichettatura dei Beni forniti, nonché la restituibilità dei contenitori per prodotti chimici, nei casi in cui tali prodotti siano considerati preparati pericolosi ai sensi della legislazione vigente in un dato momento, e sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno causato a seguito di qualsiasi violazione delle normative vigenti ad esso applicabili, tenendo conto dell'attività e del luogo in cui deve essere svolta.

20.2.2. Al fine di contribuire ad una maggiore tutela dell'ambiente, il FORNITORE si impegna a stabilire misure volte a prevenire la generazione di rifiuti derivanti da Beni costituiti da apparecchiature elettriche e/o elettroniche e a ridurre il loro smaltimento e la pericolosità dei loro componenti.



21. RISERVATEZZA

21.1 Segreti commerciali e protezione delle informazioni.

21.1.1. Tutte le informazioni di proprietà di GALFER che vengono trattate dal FORNITORE durante l'esecuzione dei Servizi Contrattuali dovranno essere protette dal FORNITORE, in conformità con le disposizioni, sia del quadro giuridico e normativo applicabile nel paese o nei paesi in questione, tenendo conto dell'ubicazione, ove applicabile, dei mezzi utilizzati dal FORNITORE, nonché nei regolamenti interni di GALFER, in modo che ne sia garantita l'adeguata sicurezza, dal punto di vista della garanzia della sua riservatezza, integrità e disponibilità.

21.2 Riservatezza

21.1.2. Durante l'esecuzione del Contratto, il FORNITORE riceverà informazioni da GALFER. Tali informazioni (indipendentemente dal fatto che siano state rese disponibili al FORNITORE verbalmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualsiasi altro modo), nonché qualsiasi altra informazione riservata di cui una delle Parti possa venire a conoscenza a seguito di altri contratti sottoscritti tra le Parti e/o da una delle Parti con una terza parte, e/o da trattative precontrattuali degli stessi, nonché tutti i documenti, le informazioni, il know-how specifico (indipendentemente da come siano stati raccolti, ottenuti o sviluppati) in relazione al Contratto sono ad uso esclusivo del FORNITORE e unicamente ai fini dell'esecuzione del Contratto, sono strettamente riservati e rappresentano una questione altamente sensibile per GALFER ("Informazioni riservate").

21.1.3. Allo stesso modo, tutte le informazioni e i materiali ottenuti (sia prima che durante l'esecuzione del Contratto) dall'APPALTATORE o dai clienti finali, o preparati dal FORNITORE per GALFER in relazione al Contratto, nonché i documenti preparati da o per GALFER o le sue consociate, partner, amministratori, dirigenti, dipendenti, subappaltatori, consulenti, agenti o clienti finali, saranno considerati Informazioni riservate.

21.1.4. Allo stesso modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con il termine "riservato" si intendono documenti, dati e informazioni di carattere economico e finanziario relativi, tra gli altri, a strategie aziendali, informazioni su prodotti e/o processi produttivi (progettazione, studio e sviluppo), mezzi e costi di produzione, informazioni commerciali, strategie di sviluppo e gestione della clientela, dati di qualsiasi tipo su clienti, fornitori e loro profilo tecnico o commerciale, documentazione su offerte tecniche ed economiche in gare pubbliche e private, dati su collaudi e/o funzionamento di impianti, attrezzature, macchine e prodotti, analisi aziendali, studi di mercato, piani aziendali e di marketing, altri dati statistici rilevanti per l'attività aziendale, procedure organizzative interne, idee pubblicitarie e nuovi marchi registrati non ancora utilizzati sul mercato, prezzi, caratteristiche, concetti, prototipi e progetti di nuovi prodotti o servizi non ancora lanciati sul mercato, ecc. Si applica inoltre ai dati e alle informazioni contenuti in documenti economici, finanziari e tecnici che fanno riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a invenzioni brevettabili, brevetti, domande di brevetto, licenze, codice sorgente di qualsiasi tipo di software, ai suoi principi e ai relativi algoritmi; scoperte, algoritmi e formule; nuovi processi e metodi di produzione; nuove metodologie per testare impianti, attrezzature, macchine e prodotti, risultati delle attività di ricerca e sviluppo (R&S).

21.1.5. Le informazioni di cui la Parte ricevente può dimostrare di aver già avuto il legittimo possesso prima o all'inizio dell'esecuzione del Contratto e non saranno considerate riservate; (ii) informazioni che la Parte ricevente può dimostrare di aver ricevuto da terzi non soggetti all'accordo di riservatezza per legge o contratto, o che sono o diventano pubbliche, senza alcuna violazione di alcun obbligo contrattuale da parte di GALFER.

21.1.6. Tenendo conto di tutto quanto sopra, e riconoscendo l'importanza per GALFER e per il suo futuro che le informazioni non siano note a terzi non autorizzati, il FORNITORE si impegna a rispettare e adempiere agli obblighi di seguito dettagliati, nonché ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali obblighi siano rispettati da ciascuno dei suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori:

- a) La divulgazione delle Informazioni Riservate da parte di GALFER ha il solo scopo di mettere a disposizione del FORNITORE i mezzi per eseguire i servizi oggetto del Contratto. Pertanto, il FORNITORE non potrà divulgare Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta ed



espressa di GALFER, salvo nei casi in cui il FORNITORE sia legalmente obbligato a trasmetterle o ne riceva l'ordine da un'Autorità competente, oppure quando rifiutarsi di farlo sarebbe illegale. Senza la preventiva ed espressa autorizzazione scritta di GALFER, il FORNITORE non potrà copiare, riprodurre, tradurre, modificare, adattare, sviluppare, disassemblare, separare, effettuare operazioni di reverse engineering o qualsiasi altra operazione volta ad estrarre i codici sorgente, in tutto o in parte, delle Informazioni Riservate fornite.

- b) Il FORNITORE non potrà far valere, direttamente o indirettamente, alcun diritto relativo alle informazioni che sia pregiudizievole o contrario alla proprietà di tali informazioni da parte di GALFER.
- c) Il FORNITORE si impegna a non informare, confermare o altrimenti rivelare che GALFER ha fornito le informazioni, a meno che l'APPALTATORE non abbia dato il suo previo consenso scritto.
- d) Il FORNITORE adotterà le misure di sicurezza necessarie per garantire che le informazioni non siano accessibili a terzi non autorizzati.
- e) Il FORNITORE si impegna a informare i propri rappresentanti, dipendenti e collaboratori sul trattamento che deve essere riservato alle informazioni e a richiedere loro gli stessi impegni assunti dalla propria azienda, essendo il FORNITORE responsabile del proprio operato.
- f) Una volta scaduto il Contratto, la parte che riceve le Informazioni Riservate dovrà restituire o distruggere tutti i dati, i documenti e le informazioni forniti dall'altra parte o in suo possesso, non appena richiesto, ai fini dello svolgimento delle attività contrattuali, oltre a distruggere tutte le copie e i file in suo possesso, a meno che non abbia ricevuto un'autorizzazione scritta contraria dalla Parte che fornisce le Informazioni Riservate.
- g) Se GALFER autorizza per iscritto il subappalto o la cessione del Contratto, il FORNITORE dovrà ottenere dal Subappaltatore o dal cessionario un accordo di riservatezza con le stesse condizioni contenute nella presente clausola.
- h) Il FORNITORE riconosce e accetta che il risarcimento dei danni potrebbe non rappresentare una compensazione sufficiente per la violazione della riservatezza e che GALFER avrà il diritto di cercare altri rimedi o di evitare qualsiasi possibile violazione o danno derivante da tale violazione in conformità con la legge applicabile. In caso di mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, GALFER potrà decidere di risolvere il Contratto.
- i) Il FORNITORE riconosce e accetta che le Informazioni riservate appartengono e rimangono di esclusiva proprietà di GALFER e dei suoi rappresentanti. Nessuna disposizione del Contratto dovrà essere interpretata, salvo quanto espressamente indicato per iscritto, come concessione di licenza o diritto simile ai sensi di brevetti, diritti d'autore, invenzioni, segreti commerciali, marchi, scoperte o miglioramenti realizzati, concepiti o acquisiti, sia prima che dopo l'esecuzione del Contratto.
- j) Il FORNITORE non potrà utilizzare il nome di GALFER o pubblicizzare l'esistenza del Contratto se non autorizzato per iscritto da GALFER.

21.1.7. Il presente accordo di riservatezza continuerà a essere vincolante per il FORNITORE per cinque (5) anni dal momento in cui il Contratto viene risolto o cessa per qualsiasi motivo, nel caso in cui le informazioni cessino di essere considerate riservate o se GALFER ne dà comunicazione al FORNITORE.

22. DATI PERSONALI

22.1. Trattamento dei dati personali del FORNITORE e dei suoi rappresentanti

22.1.1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali, GALFER informa il rappresentante o i rappresentanti del FORNITORE di quanto segue:

- a) I dati personali forniti, nonché quelli che potranno essere raccolti nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, saranno trattati da GALFER, in qualità di titolare del trattamento, al fine di



gestire il rapporto contrattuale tra le Parti; includere il FORNITORE nell'anagrafica fornitori dell'azienda; nonché per la gestione e l'esecuzione della fornitura contrattuale. La base legittima del trattamento dei dati è l'esecuzione del Contratto.

- b) Il FORNITORE è informato che i suoi dati potranno essere comunicati a terzi quando necessario per il corretto svolgimento e controllo del rapporto contrattuale tra le parti o quando una legge lo autorizzi. Allo stesso modo, i dati potranno essere comunicati dal FORNITORE alle società del gruppo a cui appartiene GALFER, per finalità amministrative interne, avendo come base legittima il legittimo interesse riconosciuto dal GDPR.
- c) Allo stesso modo, l'utente è informato della possibilità di esercitare i diritti di accesso, rettifica o cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione e portabilità dei dati in conformità con la normativa vigente, contattando GALFER tramite e-mail all'indirizzo info@galfer.es. Hai inoltre il diritto di presentare un reclamo all'Agenzia spagnola per la protezione dei dati (www.aepd.es).

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEL FORNITORE

23.1. Finalità del trattamento dei dati

23.1.1. Nel caso in cui l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto comporti il trattamento di dati personali di proprietà di GALFER da parte del FORNITORE, tale trattamento sarà soggetto alle disposizioni della Legge organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla protezione dei dati personali e garanzia dei diritti digitali e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (o regolamenti che li sviluppano e/o li sostituiscono), attribuendo a GALFER lo status di titolare del trattamento ("Titolare del trattamento") e al FORNITORE lo status di responsabile del trattamento ("Responsabile del trattamento").

23.2. Condizioni per il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento

23.2.1. Il trattamento dei dati personali connesso ai Servizi oggetto del Contratto sarà disciplinato da un Contratto di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, incorporato nel Contratto come Documento Contrattuale, oppure, in mancanza, in via sussidiaria e complementare, dalle disposizioni delle presenti Condizioni Generali. In quest'ultimo caso, la determinazione delle attività di trattamento, i dati personali oggetto di trattamento, la categoria di interessati e le ulteriori misure di sicurezza nel trattamento degli stessi saranno quelle stabilite nella Documentazione Contrattuale corrispondente.

23.3. Trattamento secondo le istruzioni del Titolare del trattamento

23.3.1. Il Responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati del Titolare secondo le sue istruzioni e al solo fine di eseguire le prestazioni richieste, effettuando solo il trattamento necessario all'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto, non utilizzando i dati personali per uno scopo diverso, salvo espressa autorizzazione del Titolare.

23.4. Doveri di riservatezza

23.4.1. Il Responsabile del trattamento garantisce che abbiano accesso ai dati solo i soggetti (personale proprio e/o personale in subappalto) che ne hanno necessità per erogare i servizi oggetto del Contratto e si impegna a garantire che tutti i soggetti autorizzati ad accedere ai dati siano tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni trattate e a mantenere l'obbligo di segretezza sui dati associati all'erogazione dei servizi al Titolare del trattamento a tempo indeterminato.

23.4.2. Tutto il personale del Responsabile del trattamento che ha accesso ai dati del Titolare del trattamento deve aver ricevuto un'adeguata consapevolezza e formazione in materia di protezione dei dati personali, a seconda della posizione lavorativa ricoperta.



23.5. Misure di sicurezza

23.5.1. Il Titolare del trattamento si impegna ad attuare le misure di sicurezza necessarie in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 del GDPR.

23.6. Documentazione minima richiesta

23.6.1. Il Titolare del trattamento è tenuto a tenere un registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Cliente ai sensi dell'articolo 30.2 del GDPR, che dovranno essere resi disponibili al Titolare del trattamento qualora richiesto.

23.7. Trasferimenti internazionali di dati

23.7.1. Il Responsabile del trattamento garantisce che il trattamento dei dati avverrà nei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo. I dati possono essere comunicati al di fuori dello Spazio economico europeo solo quando la Commissione ha adottato una decisione che riconosce che i dati offrono un livello di protezione adeguato o quando sono state offerte garanzie adeguate circa la protezione che i dati riceveranno a destinazione.

23.7.2. In ogni caso, per il trattamento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo sarà necessaria la preventiva autorizzazione scritta del Titolare del trattamento.

23.8. Comunicazione dei dati a terzi

23.8.1. Il Titolare del trattamento si impegna a non comunicare i dati personali, neppure ai fini della conservazione, ad altre persone fisiche o giuridiche, salvo che ciò sia richiesto da un'autorità competente o sia espressamente autorizzato dal Titolare del trattamento.

23.9. Esternalizzazione

23.9.1. Il subappalto o l'esecuzione di qualsiasi servizio che comporti il trattamento di dati personali del Titolare del trattamento da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Titolare del trattamento.

23.10. Notifica di incidente di sicurezza

23.10.1. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo e comunque entro il termine massimo di 24 ore, eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali sotto il suo controllo di cui venga a conoscenza, unitamente a tutte le informazioni utili per la documentazione e la comunicazione dell'incidente. Il Responsabile del trattamento dei dati non divulgherà né effettuerà alcuna comunicazione o avviso riguardante alcun incidente di sicurezza senza la previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento dei dati.

23.11. Diritti degli interessati

23.11.1. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento riceva una richiesta da parte degli interessati relativa all'esercizio dei loro diritti in materia di protezione dei dati personali, dovrà darne immediata comunicazione al Titolare del trattamento, unitamente, se del caso, ad altre informazioni rilevanti per la risoluzione della richiesta.

23.12. Destinazione dei dati al termine del servizio

23.12.1. Su richiesta del Titolare del trattamento in qualunque momento e, comunque, entro il termine massimo di quindici (15) giorni lavorativi dalla scadenza o cessazione per qualsiasi causa della prestazione oggetto del Contratto, il Responsabile del trattamento si impegna a (i) d(ii) conservare i dati personali e, ove applicabile, i supporti sui quali sono memorizzati, o (ii) distruggere i dati personali.



23.12.2. Tuttavia, il Titolare del trattamento dei dati è possibile conservarne una copia, opportunamente bloccata nei dati, fintantoché dall'esecuzione del servizio possano sorgere responsabilità.

23.13. Interlocutori sulla protezione dei dati e sulla sicurezza delle informazioni

23.13.1. Il Responsabile del trattamento è tenuto a informare il Titolare del trattamento di qualsiasi modifica che dovesse verificarsi nell'identità o nei dati di contatto del/i titolare/i individuato/i come "Responsabile della protezione dei dati" nelle proprie informazioni pubbliche rese disponibili a terzi.

23.14. Risarcimento e responsabilità

23.14.1. Il FORNITORE si impegna e si impegna a tenere indenne GALFER da qualsiasi pretesa che possa essere avanzata nei suoi confronti, e in particolare a tenere indenne l'APPALTATORE dalle garanzie contenute nel Contratto, accettando di pagare gli importi che GALFER dovesse essere tenuta a pagare sotto forma di sanzioni, multe, indennizzi, danni e interessi a seguito dell'inadempimento del FORNITORE.

23.14.2. Il FORNITORE, ai sensi dell'art. 82 GDPR, sarà in ogni caso responsabile per ogni danno causato nel trattamento dei dati, a seguito della mancata osservanza del Contratto o delle istruzioni impartite da GALFER.

24. COMUNICAZIONI

24.1. Tutte le comunicazioni tra il FORNITORE e GALFER, relative al Contratto, dovranno essere effettuate per iscritto e si riterranno debitamente effettuate se consegnate personalmente (mediante firma con ricevuta di ritorno), tramite burofax con certificato di contenuto o tramite e-mail o altro tipo di comunicazione in formato elettronico agli indirizzi specificati nella Documentazione contrattuale, a condizione che in tutti questi casi il destinatario o i destinatari possano lasciare una prova ragionevole della loro corretta ricezione e del loro contenuto.

24.2. Ogni modifica dei dati personali o degli indirizzi ai fini della notifica dovrà essere comunicata immediatamente secondo le modalità stabilite nelle presenti Condizioni. Finché una Parte non riceve notifica di tali modifiche, le notifiche da essa effettuate conformemente ai dati originali si considerano effettuate correttamente.

25. CODICE ETICO E DI CONDOTTA. STANDARD PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. DIRITTI UMANI

25.1. Condotta etica e conformità normativa (Compliance)

25.1.1. Il FORNITORE dichiara di conoscere e di accettare di rispettare integralmente il contenuto del Codice Etico e di Condotta, della Procedura di Prevenzione della Corruzione, della Politica sui Diritti Umani e del resto delle norme di condotta etica del Gruppo GALFER, disponibili sul suo sito web (www.galfer.eu). Allo stesso modo, il FORNITORE si impegna a informare e far rispettare il contenuto delle suddette normative ai propri dipendenti, subappaltatori, terzi incaricati dal FORNITORE e a tutta la sua catena di fornitura.

25.1.2. Nel caso in cui il FORNITORE venga a conoscenza del mancato rispetto di qualsiasi altra regola di condotta etica del Gruppo GALFER, sia da parte dei suoi dipendenti, subappaltatori, terzi incaricati dal FORNITORE o di qualsiasi altro membro della sua catena di fornitura, dovrà darne comunicazione al Comitato per l'etica e la conformità normativa del Gruppo GALFER, utilizzando i canali di comunicazione stabiliti a tale scopo, sul suo sito web (www.galfer.eu).

25.1.3. Inoltre, il FORNITORE si impegna ad evitare qualsiasi forma di corruzione. Pertanto, GALFER vieta e il FORNITORE si impegna a non avvalersi di alcun tipo di promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o tramite altra utilità, al fine di promuovere i propri rapporti con i soggetti interessati. Tale divieto si estende a tutti i suoi dipendenti e dirigenti. Il FORNITORE garantisce che i suoi subappaltatori, i terzi incaricati dal FORNITORE e l'intera sua catena di fornitura facciano lo stesso.



25.1.4. In caso di inadempimento di uno di questi obblighi, GALFER si riserva il diritto di risolvere il Contratto e il FORNITORE dovrà indennizzare e tenere indenne l'APPALTATORE da qualsiasi danno, perdita, costo o spesa correlati.

25.2. Conflitto di interessi

25.2.1. Durante l'esecuzione del Contratto, il FORNITORE è tenuto a considerare esclusivamente gli interessi di GALFER, assicurandosi che non si verifichino situazioni che possano determinare l'esistenza di un conflitto di interessi in relazione alle attività da svolgere.

25.2.2. Il FORNITORE si impegna, per tutta la durata del Contratto, a tenere un comportamento tale da evitare conflitti di interesse. Qualora si verifichi una situazione che possa generare un conflitto di interessi, fatto salvo il diritto di GALFER di risolvere il Contratto, il FORNITORE si impegna a informare immediatamente GALFER per iscritto e a conformarsi alle sue ragionevoli istruzioni, che saranno impartite dopo aver consultato e valutato le esigenze specificate dal FORNITORE.

25.3. Clausola di integrità:

25.3.1. Con la sottoscrizione del Contratto, il FORNITORE dichiara:

- a) essere a conoscenza degli impegni assunti nei confronti di GALFER, contenuti nelle norme di condotta etica del Gruppo GALFER;
- b) non essere sottoposto a procedimento penale per reati tributari, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro il patrimonio, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico, reati ambientali;
- c) non essere soggetto a indagini penali in relazione a qualsiasi fatto o questione, o a condotte illecite che costituiscano reati fiscali, reati contro la pubblica amministrazione, reati contro la proprietà, reati contro la libertà personale, l'ordine pubblico o reati ambientali

25.4. Codice etico del FORNITORE

25.4.1. In alternativa, se il FORNITORE ha un proprio Codice Etico e proprie politiche contro la corruzione e il rispetto dei diritti umani, GALFER può riconoscere, a sua esclusiva discrezione, tali documenti a condizione che facciano riferimento a principi considerati simili a quelli stabiliti nei documenti corrispondenti di GALFER.

26. SOSPENSIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

26.1. Sospensione

26.1.1. Se, per qualsiasi motivo, GALFER ritiene necessario o è costretta a sospendere in tutto o in parte l'esecuzione del Contratto, ne darà comunicazione scritta al FORNITORE, spiegandone il motivo e fornendo una stima della durata di tale sospensione. La sospensione avrà effetto dalla data indicata nella notifica. Il FORNITORE dovrà, a partire da tale data, cessare la propria attività e provvedere allo stoccaggio e alla manutenzione dei materiali e delle attrezzature, fatti salvi tutti gli altri obblighi derivanti dalla normativa vigente e/o stabiliti nel Contratto.

26.1.2. GALFER informerà il FORNITORE per iscritto, con ragionevole anticipo, della ripresa dei Servizi. A partire da tale data inizierà a decorrere il termine rimanente per il completamento della parte sospesa dell'esecuzione dell'oggetto del Contratto. Il FORNITORE avrà il diritto di ricevere il pagamento, come definito nel Contratto, per i Servizi eseguiti e accettati. Il pagamento della quota dei Servizi non completata ma in avanzato stato di esecuzione al momento della notifica sarà negoziato tra le Parti.

26.1.3. Se la sospensione è motivata da inadempimento o da un motivo imputabile al FORNITORE, il FORNITORE dovrà sostenere tutti i costi e le spese sostenute da GALFER a causa della sospensione.

26.2. Ritiro



26.2.1. GALFER È possibile recedere dal Contratto in qualsiasi momento e indipendentemente dallo stato di avanzamento dello stesso. Il recesso verrà comunicato per iscritto con avviso di ricevimento e avrà efficacia dalla data della comunicazione di GALFER delle attività che devono essere completate e di quelle che devono cessare immediatamente. Le attività svolte regolarmente dal FORNITORE fino alla data di recesso saranno compensate da GALFER secondo i prezzi contrattuali.

26.2.2. Il FORNITORE potrà recedere dall'esecuzione del Contratto secondo le modalità previste dalla legge applicabile al Contratto.

26.3. Risoluzione

26.3.1. GALFER potrà risolvere il Contratto, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dalla legge e/o nei casi previsti dal Contratto e/o nei seguenti casi, ove sussista una causa che impedisca o incida significativamente negativamente sulla corretta esecuzione del Contratto:

- a) morte del FORNITORE, se persona fisica, o, per entrambe le Parti, un cambiamento della sua capacità che impedisca, ostacoli o modifichi l'esecuzione del contratto Contrarresostanzialmente.
- b) scioglimento, estinzione, trasformazione, scissione, fusione, incorporazione, riduzione del capitale, modifica sostanziale dell'oggetto sociale o cambiamenti significativi negli organi di controllo o di gestione del FORNITORE, nel caso in cui tali cambiamenti abbiano un impatto negativo sull'esecuzione dell'incarico. Contrarreo contravvenire alle norme di condotta etica del Gruppo GALFER.
- c) diminuzione della capacità economica o finanziaria o della solvibilità e/o del rischio di credito del FORNITORE, cessione di tutti o di parte dei beni e/o delle attività del FORNITORE, nonché cessazione o minaccia di cessazione della sua attività o altro tipo di difficoltà legale, o di qualsiasi altro tipo, che incida negativamente sull'esecuzione del Contrarredal FORNITORE.
- d) l'impossibilità da parte del FORNITORE di ottenere tempestivamente e completamente i certificati, le autorizzazioni, le licenze e/o le approvazioni necessarie per la corretta esecuzione dell'incarico Contrarre in relazione ai propri prodotti o attività o a qualsiasi perdita degli stessi durante il Contrarre in vigore.
- e) in caso di mancato adempimento da parte del FORNITORE della non conformità alle specifiche tecniche pertinenti e/o in caso di ripetuti errori o difetti o di non conformità alle istruzioni fornite da GALFER.
- f) interruzione o sospensione da parte del FORNITORE dell'esecuzione del Contratto, nonché l'impossibilità di eseguire o l'inadempimento da parte del FORNITORE e/o dei suoi Subappaltatori, dell'oggetto del Contratto Contrarre uno qualsiasi dei requisiti o precetti della legislazione applicabile all'Contrarre.
- g) la verifica in qualsiasi momento, dopo la sottoscrizione del Contratto, di qualsiasi omissione o mancanza di veridicità di qualsiasi informazione o dichiarazione offerta dal FORNITORE in relazione al rispetto delle condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali.
- h) esecuzione non corretta dell'oggetto dell'Contrarre per cause imputabili ad un subappaltatore o a qualsiasi persona designata dal FORNITORE e/o per mancato pagamento del risarcimento dei danni causati a qualsiasi persona o proprietà.
- i) l'esecuzione da parte del FORNITORE di atti od omissioni o situazioni relative al FORNITORE che possano rappresentare un rischio per la reputazione di GALFER e che portino a un deterioramento della fiducia nell'onorabilità e nell'integrità del FORNITORE e nella sua affidabilità per l'esecuzione del Contratto.
- j) perdita di uno qualsiasi dei requisiti stabiliti per l'approvazione (se applicabile), in relazione alla conclusione e all'adempimento del Contratto.



- k) quando ordinato da qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria.
- l) qualsiasi altra violazione da parte del FORNITORE degli obblighi concordati nel Contratto che può impedire o influenzare significativamente e negativamente l'esecuzione soddisfacente del Contratto, o qualsiasi altro motivo specificato nel Contratto come motivo di risoluzione.

26.3.2. Nei casi sopra descritti, GALFER potrà scegliere di recedere immediatamente dal Contratto o di concedere al FORNITORE un periodo di rettifica per porre rimedio alla violazione del contratto. Se il FORNITORE non pone rimedio a tale violazione entro il termine concesso, il Contratto si intenderà automaticamente risolto. In ogni caso, GALFER potrà richiedere anche il risarcimento di eventuali perdite o danni subiti.

26.3.3. In caso di risoluzione del Contratto per causa imputabile al FORNITORE, GALFER avrà il diritto di acquisire i Beni che il FORNITORE ha già prodotto, in tutto o in parte, o consegnato, pagando i prezzi previsti nel Contratto o quelli corrispondenti al mercato.

26.3.4. In caso di inadempimento da parte del FORNITORE, GALFER potrà, fatto salvo il diritto di applicare sanzioni o di agire in giudizio in relazione al proprio diritto al risarcimento dei danni, adottare le seguenti misure: (i) sospendere i pagamenti in sospeso al FORNITORE per adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti di terzi derivanti dall'inadempimento del Contratto del FORNITORE; e (ii) eseguire qualsiasi garanzia finanziaria fornita, se applicabile, dal FORNITORE.

26.3.5. Il Contratto si risolverà inoltre con la risoluzione o l'adempimento del presente Contratto. In tal senso, il Contratto si considererà concluso con il decorso del termine concordato ovvero con l'adempimento puntuale dei Servizi secondo quanto previsto dal Contratto.

27. FORZA MAGGIORE

27.1. Nessuna delle Parti sarà responsabile per la violazione di uno qualsiasi dei propri obblighi contrattuali se l'esecuzione di tali obblighi è ritardata o impedita per causa di forza maggiore, come definita nell'articolo 1.105 del Codice civile spagnolo e nella giurisprudenza applicabile, salvo quanto previsto nella seguente clausola.

27.2. Il FORNITORE non potrà invocare come causa di forza maggiore:

- a) Condizioni o fenomeni meteorologici che potevano essere ragionevolmente previsti e i cui effetti negativi sull'esecuzione del Contratto avrebbero potuto essere totalmente o parzialmente evitati dal FORNITORE.
- b) Condizioni fisiche del luogo di esecuzione del Contratto, note e accettate dal FORNITORE.
- c) Ritardi o inadempienze che avrebbero potuto essere previsti, evitati o corretti in anticipo, nell'ottenimento di risorse materiali o umane per l'esecuzione del Contratto.
- d) Difficoltà tecniche, economiche o finanziarie del FORNITORE o dei suoi subappaltatori.
- e) Ritardi o violazioni contrattuali da parte di qualsiasi subappaltatore del FORNITORE, a meno che tali ritardi o violazioni contrattuali non siano a loro volta il risultato di una causa di forza maggiore.
- f) Scioperi o controversie di lavoro da parte del FORNITORE o dei suoi subappaltatori, a meno che tali scioperi o controversie non siano di natura nazionale o settoriale.

27.3. La Parte la cui esecuzione del Contratto sia influenzata da eventi che ritiene essere causa di forza maggiore dovrà darne comunicazione scritta all'altra Parte il più presto possibile e comunque entro il termine massimo di cinque (5) giorni di calendario dal giorno in cui la Parte è venuta a conoscenza dei suddetti eventi. L'altra Parte risponderà per iscritto, accettando o meno la causa in modo motivato, entro il termine massimo di dieci (10) giorni di calendario dal ricevimento della suddetta comunicazione. La mancanza di risposta della Parte notificata entro il termine specificato si considera come accettazione della causa invocata.

27.4. L'adempimento degli obblighi interessati da forza maggiore resterà sospeso per tutta la durata di tale causa, senza che ciò comporti alcuna conseguenza compensativa tra le Parti né aumento del prezzo del Contratto.



Gli obblighi contrattuali non interessati da Forza Maggiore dovranno continuare ad essere eseguiti secondo i termini e le scadenze contrattuali in vigore prima del verificarsi di tale causa.

- 27.5. Dopo la cessazione della causa di forza maggiore, le Parti concorderanno sia sulla proroga che dovrà intervenire nei termini contrattuali, sia sulle misure necessarie che potranno essere adottate per recuperare, in tutto o in parte, il tempo perduto al fine di mantenere, se possibile, tali termini.
- 27.6. Se per cause di forza maggiore l'esecuzione del Contratto risulta sostanzialmente compromessa e sospesa per più di quindici (15) giorni di calendario, o si dimostra che la sua esecuzione è impossibile, o sussiste un rischio manifesto di danno irreparabile per GALFER, quest'ultima potrà chiedere la risoluzione del Contratto, senza conseguenze compensative tra le Parti.

28. SANZIONI INTERNAZIONALI

- 28.1. Il FORNITORE dichiara e garantisce GALFER che, per quanto a sua conoscenza, alla data di entrata in vigore del Contratto, né il FORNITORE né alcuno dei suoi amministratori, né i membri del suo organo direttivo, né i soci o gli azionisti che possiedono almeno il cinque per cento (5%) del capitale sociale del FORNITORE o in qualsiasi società di cui il FORNITORE è posseduto almeno per il cinquanta per cento (50%) o altrimenti controllato dal FORNITORE, o che è sotto il controllo comune con la società madre finale, sono soggetti a sanzioni; o sono coinvolti o hanno svolto attività che potrebbero comportare l'esposizione a Sanzioni.

"Sanzioni" significa tutte le sanzioni economiche o finanziarie applicabili o gli embarghi commerciali imposti o applicati sulla base di leggi, regolamenti, ordini esecutivi, misure restrittive o altre norme correlate imposte o notificate pubblicamente da una qualsiasi delle seguenti autorità sanzionatorie ("Autorità sanzionatorie"): (i) le Nazioni Unite; (ii) l'Unione europea e, ove opportuno, quelli che possono essere specificamente stabiliti da uno qualsiasi dei suoi Stati membri, o da altri Stati membri dello Spazio economico europeo, nonché dal Regno Unito o dalla Svizzera; o (iii) il governo degli Stati Uniti, compresi quelli amministrati dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

- 28.2. GALFER può recedere dal Contratto, previo preavviso scritto di sette (7) giorni di calendario, nel caso in cui il FORNITORE o uno qualsiasi dei suoi Subappaltatori siano soggetti a una Penale durante la durata del Contratto, o se il FORNITORE fornisce dichiarazioni fuorvianti ai sensi della presente Clausola. In quest'ultimo caso, il FORNITORE dovrà indennizzare e tenere indenne GALFER da qualsiasi danno, perdita, costo o spesa correlati.

29. INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ

- 29.1. Il FORNITORE fornirà all'APPALTATORE tutte le informazioni che quest'ultimo potrà ragionevolmente richiedere affinché GALFER o qualsiasi società del Gruppo GALFER possa adempiere debitamente agli obblighi informativi contenuti nella Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, per quanto riguarda la presentazione di informazioni sulla sostenibilità da parte delle aziende, gli atti delegati ivi contemplati e il suo recepimento nell'ordinamento spagnolo.

30. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

- 30.1. Il Contratto e tutte le questioni che dovessero sorgere tra le Parti in relazione o in connessione allo stesso saranno disciplinati e interpretati esclusivamente dalla legge spagnola, alla quale il FORNITORE e GALFER si sottopongono espressamente.
- 30.2. Per la risoluzione di qualsiasi controversia, questione, incidente o disputa che possa sorgere nell'interpretazione, esecuzione e/o adempimento del Contratto e che non possa essere risolta amichevolmente, il FORNITORE e GALFER si sottopongono alla giurisdizione e competenza dei Tribunali di Barcellona, rinunciando espressamente a qualsiasi altra giurisdizione che possa applicarsi.